



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Decreto Rettoriale D'Urgenza n. * del *

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

OGGETTO: Aggiornamento su procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a seguito DPCM 3 novembre 2020 - emergenza Coronavirus: tirocini, tesi e laboratori

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettoriale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e s.m.i.;

Visto il decreto legge del 23.02.2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della salute d’intesa con i Presidenti della Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23.02.2020, pubblicate nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;

Vista in particolare l’ordinanza n.1 del 23.02.2020 adotta dal Ministero della salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale, tra l’altro, si è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche nel periodo dal 24 febbraio – 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020;

Considerato che il D.P.C.M. sopra citato del 25.02.2020 prevede che “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curricolari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al presente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”;

Vista la nota prot. n. 5988 del 26.02.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto/ordinanza n.24 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che ha disposto nei giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

Vista l'ordinanza n. 25 del 2.03.2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, “Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020” che ha ordinato “di estendere sino al 8 marzo incluso la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza”;

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 738/2020 del 23.02.2020 avente per oggetto “Emergenza Coronavirus: dal 24 febbraio 2020 sospesa l'attività didattica in tutte le Sedi universitarie dell'Ateneo”;

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 894/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Emergenza Coronavirus: prosecuzione sospensione delle lezioni in presenza e degli esami nella settimana dal 2 al 7 marzo 2020, in tutte le Sedi dell'Ateneo e dei Dipartimenti incluse le sedi extrametropolitane”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 893/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami finali in modalità telematica conseguenti all’Emergenza sanitaria COVID-19” che stabilisce che “con decorrenza 4 marzo 2020, e sino alla cessazione della situazione emergenziale, possono essere erogate prove finali a distanza mediante strumenti di videocomunicazione, previo consenso del/della candidato/a”;

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca pervenuta in data 04.03.2020 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con l’acclusa nota del 03.03.2020 n. 6605 e il DPCM del 1° marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista la “Nota del Ministro Manfredi a seguito del D.P.C.M. 4 marzo 2020” protocollo n. 6932 del 05.03.2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 – misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale che prevede misure di contenimento più stringenti in funzione del livello di rischio delle Regioni;

Vista l’ordinanza del Ministro della Sanità del 4 novembre 2020 con la quale il Piemonte viene inizialmente inserito nella fascia di rischio più elevata (cd. “zona rossa”);

Considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 prevede, per lo scenario di rischio più elevato quale quello in cui è stato inserito il Piemonte, la sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università. I corsi per medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Considerate le valutazioni e le decisioni assunte nel confronto tra gli Atenei Piemontesi nella sede del Comitato Regionale di Coordinamento Piemontese;

Considerata prevalente e preminente la necessità, in tale quadro emergenziale, nell’attesa che le attività didattiche siano regolarmente ripristinate, di adottare, anche in linea con quanto indicato dalla nota ministeriale sopra richiamata, modalità alternative di svolgimento dei tirocini curriculari introducendo forme che consentano il più possibile agli studenti e studentesse di portare a compimento il periodo di tirocinio pur preservando la possibilità di svolgere in presenza le attività didattiche difficilmente surrogabili in remoto, compresi i tirocini;

Valutato in particolare che gli iscritti a corsi di studio che prevedono tirocini curriculari obbligatori, nell’impossibilità di portare avanti tali attività a causa dell’emergenza collegata al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

diffondersi del virus COVID-19, potrebbero subire ritardi nella prosecuzione del percorso di studi e nel conseguimento del titolo;

Tenuto conto della successiva Ordinanza del Ministro della Sanità del 27 novembre 2020 con la quale il Piemonte viene inserito nella fascia di rischio media (cd. “zona arancione”) con effetto dal 29/11/2020 al 03/12/2020;

Visto l’art. 48, comma 2, lettera i), dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, in conformità al quale il Rettore assume “... in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell’organo collegiale competente alla prima riunione successiva”;

Valutate le motivazioni di necessità e urgenza,

DECRETA

Art. 1 – Tirocini Curricolari

I tirocini curriculari attivati dall’Università degli Studi di Torino, svolti sia in Italia sia all’estero, possono essere anche attivati e/o proseguire in presenza, se autorizzati dal Direttore di Dipartimento, laddove non sia possibile effettuarli in modalità a distanza o in modalità alternative, secondo le procedure già in uso.

I singoli Corsi di Studio, inoltre, al fine di consentire agli studenti di completare i tirocini curriculari in corso possono attuare quanto già previsto dal Decreto Rettorale di urgenza del 17.03.2020 n. 1064/2020:

- individuare percentuali di frequenza minima che consentano di considerare il periodo di tirocinio concluso, comunque non inferiore al 60%, ove non vi siano specifiche disposizioni normative diverse;
- stabilire un rapporto ore/CFU inferiore alle 25 ore/CFU abitualmente previsto e comunque non inferiore alle 15 ore/CFU;
- individuare modalità alternative di svolgimento del tirocinio curriculare, ove possibile e compatibile con il progetto formativo specifico, quali:
 - ✓ frequenza di formazione specifica online;
 - ✓ concordando con il tutor universitario e con quello aziendale prove/attività sostitutive delle ore mancanti, anche con modalità telematiche.

I tirocini curriculari in presenza presso le Strutture Sanitarie (Aziende Sanitarie Regionali) per i corsi di studio dell’area sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina, possono proseguire o essere attivati in presenza se segnalati dai corsi di studio come frequentabili e approvati come tali dalle Direzioni Strategiche delle ASR ospitanti; possono essere altresì individuate modalità alternative, in collaborazione anche con le ASR per lo svolgimento dei tirocini stessi.

I tirocini ospitati in Unito attivati da altri soggetti promotori (curricolari o Percorsi per le competenze trasversali PCTO) possono riprendere in presenza laddove non sia possibile svolgerli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

a distanza, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento della struttura che ospiterà il tirocinio.

Art. 2 – Tirocini extra-curricolari

I tirocini extracurricolari attivati dall'Ateneo svolti in Regione Piemonte e in altre regioni italiane e le nuove attivazioni seguono le normative regionali.

I tirocini extracurricolari all'estero possono proseguire o essere attivati anche in presenza laddove noi sia possibile svolgerli in modalità a distanza

Art. 3 – Tesi e attività in laboratorio

Le tesi in azienda e in Unito, comprese le attività di laboratorio, sono consentite in modalità in presenza solo limitatamente alle attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto; devono essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento e dal relatore.

Art. 4 – Misure di sicurezza

Tutte le attività che possono essere svolte in presenza richiedono comunque il rispetto di tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie a contrastare il contagio da COVID-19 nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Il Rettore
Prof. Stefano Geuna *

Visto:
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Il Direttore
Dott. Massimo BRUNO *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata.